

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006558	09/08/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Umane	112010101

OGGETTO: dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240007247 DEL 08/08/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/08/2024 13:12



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## LA DIRETTRICE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

VISTA la L. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D. Lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il D. Lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione D.D.G. 504/2020;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 111 del 13/01/2023;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

### PREMESSO

- che il dipendente identificato nell'allegato *“File Privacy”* non soggetto a pubblicazione, Dirigente Medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovrebbe cessare dal servizio, per limiti di età, a 67 anni;
- che lo stesso ha chiesto di rimanere in servizio oltre il limite di età previsto dalla normativa vigente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della Legge 04.11.2010 n. 183;

VISTO l'art. 22 della Legge 04/11/2010 n. 183 che ha riformulato il comma 1 dell'art. 15-nonies del D. Lgs. n. 502/1992 prevedendo che *“il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero di dirigenti”*;

RICHIAMATA La nota operativa n. 56 del 22/12/2010 con cui la Direzione Centrale dell'INPDAP di Roma al punto 5) fornisce indicazioni relative alla modifica dell'età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario

del servizio sanitario nazionale introdotta dall'art. 22 della Legge n. 183/2010 ed in particolare per quanto attiene alla locuzione "servizio effettivo" sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese, oltre al servizio prestato presso l'amministrazione o ente di appartenenza, quali il servizio militare, i servizi ricongiungibili ed i servizi riscattati per lavoro prestato all'estero, mentre restano esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi correlati a titoli di studio (es. laurea, specializzazione, ecc.);

VISTO il parere n. 0048254 del 24/10/2013 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica opportunamente interpellato da questa Amministrazione, con il quale ha chiarito che il servizio militare deve essere incluso nel computo del servizio effettivo qualora lo stesso sia in corso al momento dell'entrata in vigore della L. n. 958/1986 o svolto successivamente a tale data. Se invece, il servizio militare è stato svolto precedentemente alla suddetta data, occorre distinguere a seconda che lo stesso sia stato prestato anteriormente o successivamente alla nomina. Se è prestato prima dell'assunzione, il militare non è computato nel servizio effettivo ma ha valenza ai soli fini del trattamento di pensione e di fine servizio qualora sia riscattato con oneri da parte dell'interessato; se, invece, è stato prestato dopo la nomina, trova applicazione l'art. 67 del DPR n. 3 del 1957 che prevede il collocamento in aspettativa e il riconoscimento ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, con la conseguenza che andrebbe incluso nel concetto di servizio effettivo;

CONSIDERATO che il dipendente di che trattasi ha prestato il servizio militare precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 958/1986 e prima dell'assunzione, lo stesso servizio, pur essendo stato valorizzato ai fini del trattamento di pensione, non è da considerare servizio effettivo;

ACCERTATO che il suddetto dipendente alla data del 29/10/2025 avrà acquisito una anzianità effettiva di servizio, escluso il periodo di riscatto per laurea e specializzazione ed il servizio militare, pari ad anni 40 e non avrà ancora compiuto il settantesimo anno di età;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", a permanere in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 15-novies del D. Lgs. n. 502/1992, come riformulato dall'art. 22 della Legge n. 183/2010, ossia fino alla data del 29/10/2025;

#### **DETERMINA**

- di riconoscere il diritto del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione, Dirigente Medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a permanere in servizio per un periodo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'art.15-novies del D. Lgs. n. 502/1992, come riformulato dall'art. 22 della Legge n. 183/2010;
- di trattenere, conseguentemente, in servizio il suddetto dipendente sino alla data del 29/10/2025 (ultimo giorno lavorativo);
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. lgs. 165/2001;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio della ASL.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Umane	
-----------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Sansone Carmen	 Firmato digitalmente il 08/08/2024 17:40
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 09/08/2024 10:19
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 09/08/2024 12:10